

Come si determina la base imponibile TARI

La base imponibile è pari alla superficie (espressa in metri quadrati) utile calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:

A partire dall'anno 2014

Che cosa è la TARI

La tassa sui rifiuti (Tari) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di igiene urbana. (Iuc).

La Tari ha sostituito la "vecchia" tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e si differenzia da quest'ultima per diversi aspetti tra i quali quelli di maggiore rilevanza sono:

- per le abitazioni la tassa si calcola non più soltanto con riferimento ai metri quadrati bensì anche considerando il numero degli occupanti;
- la tassa non è più dovuta in ragione del bimestre solare bensì è calcolata a giorni.

Su cosa si paga la TARI

La Tari si applica al possesso, all'occupazione o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente

suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali, escluso le pertinenze, privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc, che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

Decorrenza della tassa TARI

La tassa decorre dal giorno di inizio di detenzione o del possesso e fino al giorno di cessazione della stessa. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno dell'effettiva variazione.

Chi deve pagare la TARI

La Tari deve essere pagata dal possessore, occupante ovvero dal detentore del locale e/o dell'area scoperta. Se vi sono più possessori o detentori questi rispondono in solido della tassa dovuta.

Come si determina la base imponibile TARI

La base imponibile è pari alla superficie (espressa in metri quadrati) utile calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- d) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- e) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- f) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività:

A partire dall'anno 2014

Categorie di attività	% di riduzione della superficie
Lavanderia a secco - Tintorie industriali	30 %
Laboratorio fotografico - tipografia - stamperie, eliografia	30 %
Falegnameria - Autocarrozzeria - Gommista	30 %
Autofficina meccanica ed elettrauto	30 %
Verniciatura - Fonderie - Galvanotecnica	20 %
Opifici industriali - Officine di carpenterie metalliche	35 %
Ospedali e Case di cure	35 %
Gabinetti dentistici, radiologi e odontotecnici, poliambulatorio e studio medico - laboratori di analisi.	30 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.	30%
Allestimenti insegne - Vetreria	40%

Quali sono le tariffe e le categorie TARI

Le tariffe e le categorie [Tari 2019](#) sono riportate nella tabella che segue:

UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE (per la sola parte fissa)

Classe di utenza	Tariffa Fisso €/mq	Tariffa Variabile per nucleo familiare in €
1 componente	1,411	39,91
2 componente	1,637	86,30
3 componente	1,777	110,57
4 componente	1,899	140,24
5 componente	1,916	164,51
6 o più componenti	1,846	175,57

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,589	1,534
2	Cinematografi e teatri	1,644	0,979
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,644	1,185
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,815	1,685
5	Stabilimenti balneari	1,932	1,158
6	Esposizioni, autosaloni	1,870	1,126
7	Alberghi con ristorante	4,973	2,980
8	Alberghi senza ristorante	3,966	2,371
9	Case di cura e riposo	4,089	2,443
10	Ospedale	4,706	2,810
11	Uffici, agenzie, studi professionali	4,254	2,538
12	Banche ed istituti di eredità	2,610	1,552
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	4,069	2,427
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,172	4,293
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,021	1,799
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,877	3,506
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	6,165	3,685
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,719	2,219
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,671	2,806
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,610	1,555
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,815	1,689
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	16,801	10,883
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,587	7,177
24	Bar, caffè, pasticceria	12,494	8,634
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,220	4,909
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,240	4,926
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20,968	12,532
28	Ipermercati di generi misti	9,000	5,371
29	Banchi di mercato genere alimentari	15,777	11,831
30	Discoteche, night-club	5,507	3,291

Le tariffe e le categorie [Tari 2018](#) sono riportate nella tabella che segue:

UTENZE DOMESTICHE E PERTINENZE *(per la sola parte fissa)*

Classe di utenza	Tariffa Fisso €/mq	Tariffa Variabile per nucleo familiare in €
1 componente	1,329	38,64
2 componente	1,542	77,28
3 componente	1,673	99,01
4 componente	1,788	125,57
5 componente	1,805	147,31
6 o più componenti	1,739	166,63

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Tariffa Fissa €/mq	Tariffa Variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,086	1,034
2	Cinematografi e teatri	1,545	0,764
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,545	0,772
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,646	1,314
5	Stabilimenti balneari	1,815	0,903
6	Esposizioni, autosaloni	1,757	0,878
7	Alberghi con ristorante	4,673	2,325
8	Alberghi senza ristorante	3,727	1,849
9	Case di cura e riposo	3,843	1,906
10	Ospedale	4,422	2,192
11	Uffici, agenzie, studi professionali	3,997	1,980
12	Banche ed istituti di credito	2,452	1,211
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,823	1,893
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,739	3,349
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,839	1,403
16	Banchi di mercato beni durevoli	5,523	2,735
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5,793	2,874
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,495	1,731
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5,330	2,189
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,452	1,213
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,646	1,317
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	18,445	7,830
23	Mense, birrerie, amburgherie	11,308	8,497
24	Bar, caffè, pasticceria	11,741	7,654
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,724	3,830
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,743	3,843
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19,704	12,385
28	Ipermercati di generi misti	8,458	4,190
29	Banchi di mercato genere alimentari	14,827	9,229
30	Discoteche, night-club	5,175	2,568

L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività, sopra riportate, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui sopra, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

Come si determina il numero degli occupanti delle abitazioni TARI

Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:

- il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;
- degenze e ricoveri in istituti di cura, comunità di recupero, centri socio educativi, istituti penitenziari per un periodo superiore a sei mesi.

Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a due. Le utenze domestiche possono chiedere l'aggiornamento del numero dei componenti dichiarando la composizione del nucleo familiare dell'abitazione di residenza. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

In sede di prima applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di emissione degli avvisi di pagamento, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente verificatesi.

I locali pertinenti alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse.

Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento comunale, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

Tributo provinciale TARI

Sulla tassa sui rifiuti (Tari) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 . Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi a titolo di Tefa.

Quando e come si presenta la dichiarazione TARI

I contribuenti devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta sull'apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio Tributi del Comune e presente sul portale dell'ente all'indirizzo www.comune.cardito.na.it.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro il predetto termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

Come si calcola e come si versa la TARI

La Tari è calcolata dal Comune sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente. Il Comune recapita al contribuente l'importo da versare. La tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il versamento è dovuto:

- previo invito al contribuente, a titolo di acconto, in 4 rate, di pari importo, con scadenza rispettivamente con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Codici F24 per Tari Risoluzione n. 45/E del 24 aprile 2014

CodiceDenominazione

3944 TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011

3945 TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – INTERESSI

3946 TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art. 14 DL n. 201/2011 – SANZIONI

Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

Diversamente dalla Tasi e dall'Imu, in caso di ravvedimento operoso le sanzioni e gli interessi sono versati utilizzando i rispettivi codici tributo.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati". In particolare:

- nello spazio "codice ente/codice comune", indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- nello spazio "Ravv.", barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "numero immobili", indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "rateazione/mese rif", indicare il numero della rata nel formato "NNRR" dove "NN" rappresenta il numero della rata in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un'unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con "0101";
- nello spazio "anno di riferimento", indicare l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

L'importo da versare è arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. Il versamento non è dovuto qualora l'importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Cardito è inferiore ad euro 20,00.

Cosa succede se non si dichiara e non si paga la TARI

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versata.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00, se la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, la sanzione si riduce alla metà.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

Si applicano, altresì, gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Come richiedere un rimborso TARI

Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso all'Ufficio Tari entro 5 anni dal pagamento.

Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.